

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 30 gennaio 2024

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. E 02 /2024

OGGETTO: Fatture di fine/inizio anno, detrazione iva

Al fine di determinare l'IVA detraibile nell'ambito della liquidazione periodica va considerato che:

- 1) l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che:
 - il diritto alla detrazione dell'IVA a credito sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
 - il termine ultimo entro cui è possibile detrarre l'IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
- 2) L'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Le fatture, infatti, devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- 3) Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l'esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari, è subordinato ai seguenti 2 requisiti:
 - presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione (esigibilità dell'IVA);
 - presupposto (formale) del possesso della fattura d'acquisto.Il diritto alla detrazione, pertanto, decorre dal momento in cui l'acquirente / committente soddisfa i suddetti 2 requisiti, ferma restando la necessità di annotare la fattura nel registro degli acquisti ed effettuare il diritto alla detrazione al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui i predetti requisiti si sono verificati, con riferimento al medesimo anno.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, nella liquidazione periodica può essere detratta l'IVA relativa alle fatture ricevute e annotate:
 - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
 - entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione, per i contribuenti trimestrali.

La "retro-detrazione" non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo e pertanto, in tal caso, l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

Nell'ambito della "Riforma fiscale", l'art. 7, Legge n. 111/2023 prevede, tra l'altro, la revisione della predetta "limitazione" temporale all'esercizio della detrazione. Tale previsione, tuttavia ad oggi non ha ancora trovato attuazione nei Decreti legislativi approvati / emanati.

FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023 / 2024

Applicando quanto sopra esposto alle fatture datate 2023, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre la relativa IVA, è necessario distinguere tra:

- fatture 2023 ricevute nel 2023;
- fatture 2023 ricevute nel 2024.

Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica assume rilevanza quanto attestato da SdI considerando che:

- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario per cause tecniche non imputabili ad esso, la fattura viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l'IVA) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.

In merito si rammenta che nella Risposta 26.9.2023, n. 435 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito che per poter detrarre l'IVA non rileva la data in cui la fattura elettronica è stata messa a disposizione dal Sistema, ma la data in cui il destinatario prende visione / scarica la stessa, ha precisato che se l'acquirente / committente, pur essendo a conoscenza della fattura emessa e "a disposizione", non provvede a prenderne visione, non può differire arbitrariamente il "dies a quo" a decorrere dal quale è possibile detrarre l'IVA.

FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023

Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l'imposta può essere detratta:

- nella liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2023, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre);
ovvero
- nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024), annotando la fattura entro il 30.4 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2023.

FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2024

Come sopra evidenziato, se la ricezione della fattura si verifica l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione (data fattura), non trova applicazione la c.d. "retro-detrazione" che consente di detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione per i contribuenti trimestrali).

Conseguentemente, se la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2023) è ricevuta l'anno successivo (2024), l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento (2024).

In altre parole, se la fattura datata dicembre 2023 è acquisita dall'acquirente / committente a gennaio 2024, l'imposta può essere detratta:

- nella liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2024) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo,
- nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (mod. IVA 2025). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2025 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2024.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL